

Circolare n. 286: "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" - 3° Aggiornamento.

1. Premessa

Lo scorso 25 luglio, al fine di dare esecuzione alle disposizioni in materia di segnalazioni prudenziali riportate dal Regolamento UE No. 575/2013 (CRR), l'EBA ha pubblicato una bozza (schemi e istruzioni) dell'ITS in materia di "Asset Encumbrance" (Attività Vincolate). La Commissione UE ha approvato nel mese di dicembre u.s. le disposizioni contenute nell'ITS.

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" si forniscono al sistema le innovazioni contenute nel citato ITS al fine di espletare le attività necessarie al soddisfacimento dei nuovi requisiti informativi.

Le informazioni richieste consentiranno alla Vigilanza di valutare il fenomeno delle "attività vincolate". In particolare, i nuovi schemi consentiranno di confrontare il ricorso a forme di "secured funding" ⁽¹⁾ da parte degli Enti.

Inoltre, si potrà valutare la capacità delle banche e delle SIM di costituire in garanzia ulteriori attività finanziarie per fronteggiare il fabbisogno aggiuntivo di collaterale in situazioni di stress (cd. *contingent encumbrance*).

Infine, le nuove informazioni permetteranno una valutazione di massima dell'ammontare delle attività non vincolate disponibili per i creditori "chirografari" in caso d'insolvenza dell'ente segnalante.

2. Schemi segnaletici relativi alle attività vincolate

Con il presente aggiornamento sono state aggiunte due nuove sezioni riguardanti rispettivamente le segnalazioni su base individuale e consolidata delle "Attività vincolate". Queste contengono gli schemi segnaletici e le istruzioni per la compilazione, ivi inclusi alcuni esempi applicativi.

Le due nuove sezioni si compongono delle seguenti aree informative: A) "Attività vincolate e passività associate: aspetti generali"; B) "Aspetti inerenti alla vita residua delle operazioni"; C) "Aspetti riguardanti le attività vincolate in situazioni di stress"; D) "Informazioni sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite"; E) "Informazioni aggiuntive sulle attività vincolate e sulle passività associate".

Le "Attività vincolate e passività associate: aspetti generali" (area informativa A) forniscono informazioni relative alle: i) attività in bilancio vincolate e non vincolate; ii) attività fuori bilancio - cioè le garanzie ricevute - vincolate e non vincolate; iii) obbligazioni bancarie garantite e i titoli ABS emessi e non vincolati; iv) passività associate alle attività vincolate.

L'area informativa B) "Aspetti inerenti alla vita residua delle operazioni" fornisce informazioni attinenti alla ripartizione delle attività vincolate e delle

(1) Ad esempio, obbligazioni bancarie garantite emesse, derivati OTC, PCT passivi, depositi collateralizzati.

garanzie ricevute e riutilizzate in base alla durata residua delle passività ad esse associate.

L'area informativa C) "Aspetti riguardanti le attività vincolate in situazioni di stress" riguarda i dati attinenti al fabbisogno aggiuntivo di attività da impegnare in caso di situazioni di stress ⁽²⁾.

Le "Informazioni sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite" (area informativa D) contengono dati di dettaglio riguardanti le obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) conformi alla Direttiva 2009/65/CE (UCITS) emesse dall'ente segnalante.

Infine, le "Informazioni aggiuntive sulle attività vincolate e sulle passività associate" (area informativa E) contengono dati relativi alle attività vincolate, alle garanzie ricevute e alle passività associate. Tale area informativa raccoglie - con una maggiore granularità - le medesime informazioni riportate nell'area A) "Attività vincolate e passività associate: aspetti generali".

3. Ambito di applicazione

Gli obblighi segnalatici si applicano alle banche e alle SIM ⁽³⁾ con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata.

Tuttavia, in applicazione del criterio di proporzionalità, agli enti che non superano le soglie di materialità (totale attivo superiore a 30 miliardi o livello di "attività vincolate" superiore al 15% del totale attivo ⁽⁴⁾) non vengono richieste le aree informative di cui ai punti B) C) ed E) di cui al paragrafo 2.

4. Termini di invio e periodicità

Sono previste le seguenti periodicità d'invio delle segnalazioni:

i) per le aree informative A) "Attività vincolate e passività associate: aspetti generali"; B) "Aspetti inerenti alla vita residua delle operazioni"; D) "Informazioni sulle emissioni di obbligazioni bancarie garantite", le segnalazioni devono essere fornite con **cadenza trimestrale**;

ii) per l'area informativa E) "Informazioni aggiuntive sulle attività vincolate e sulle passività associate", le segnalazioni devono essere fornite con **cadenza semestrale**;

iii) per l'area informativa C) "Aspetti riguardanti le attività vincolate in situazioni di stress", le informazioni devono essere inviate con **cadenza annuale**.

Con riguardo ai termini d'invio si precisa che alle segnalazioni in questione si applica la disciplina prevista dall'art. 3 del Regolamento UE n. 680/2014.

(2) Per "situazioni di stress" si intende la riduzione del *fair value* delle attività vincolate o di una valuta significativa.

(3) Per quanto riguarda le SIM si precisa che la disciplina sull'*asset encumbrance* non si applica agli intermediari che prestano i servizi di "ricezione e trasmissione di ordini" e di "consulenza in materia di investimenti" senza detenzione dei beni della clientela, i quali non rientrano nell'ambito di applicazione del pacchetto "CRR/CRDIV" e del relativo regime segnalatico ("schemi COREP").

(4) In base all'articolo 16a, comma 2 dell'ITS: "Institutions are not required to report the information in Parts B, C or E of Annex XVI where they meet each of the following conditions: (a) the institution has total assets, as calculated in accordance with point 1.6, paragraph 10 of Annex XVII, of less than EUR 30 billion; (b) the asset encumbrance level of the institution, as calculated in accordance with point 1.6, paragraph 9 of Annex XVII, is below 15%."

5. Decorrenza giuridica

La presente normativa segnaletica è applicabile a decorrere dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2014.